

DIRETTIVA 98/57/CE DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1998

concernente la lotta contro *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

visto la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,

considerando che l'organismo nocivo *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al. era noto precedentemente come *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith; che il termine diventerà probabilmente il nome generalmente accettato dell'organismo in questione; che la presente direttiva dovrebbe tener conto di questo sviluppo scientifico;

considerando che la produzione di patate e di pomodori occupa un posto importante nell'agricoltura della Comunità; che la resa di tale produzione è costantemente minacciata da organismi nocivi;

considerando che la protezione della coltivazione della patata e del pomodoro contro tali organismi nocivi sarebbe necessaria non soltanto per mantenere intatta la resa, ma anche per aumentare la produttività dell'agricoltura;

considerando che le misure protettive contro l'introduzione di organismi nocivi nel territorio di uno Stato membro avrebbero efficacia limitata se detti organismi nocivi non venissero combattuti simultaneamente e metodicamente in tutta la Comunità e se non se ne prevenisse la propagazione;

considerando che uno degli organismi nocivi per la patata e il pomodoro è l'agente *Ralstonia solanacearum* (Smith)

Yabuuchi et al., agente patogeno del marciume bruno della patata e della verticillosi batterica del pomodoro; che casi di queste malattie si sono manifestati in una parte della Comunità e che sussistono ancora alcuni focolai d'infezione, ancorché di scarsa entità;

considerando che in tutto il territorio della Comunità la coltivazione della patata e del pomodoro è esposta ad un serio pericolo, se non si effettuano interventi efficaci riguardo a queste coltivazioni per localizzare questi organismi e determinarne lo stato di diffusione, prevenirne l'insorgenza e la propagazione e, qualora fossero constatati, impedirne la propagazione e combatterli ai fini della loro eradicazione;

considerando che, per conseguire tale scopo, occorre adottare determinate misure di lotta nella Comunità, che gli Stati membri devono inoltre avere la possibilità di adottare misure supplementari o più rigorose, qualora risultino necessarie e perché non vengano creati ostacoli alla circolazione delle patate o dei pomodori nella Comunità, fatto salvo il disposto della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali⁽⁴⁾; che tali misure debbono essere notificate agli altri Stati membri e alla Commissione;

considerando che tali misure devono tener conto della necessità di effettuare accertamenti sistematici ufficiali per localizzare l'agente patogeno; che tali accertamenti dovrebbero comprendere procedure di ispezione e, se del caso — dato che la malattia in determinate circostanze ambientali può rimanere latente e inosservata durante la coltivazione delle patate nonché durante il magazzinaggio dei tuberi di patata — includere procedure di campionamento e di prova; che la propagazione dell'agente patogeno durante la stagione vegetativa non è il fattore più importante, ma che l'infezione può essere diffusa dalle acque superficiali nonché da certe piante solanacee selvatiche associate e che, pertanto, l'irrigazione delle colture di patate e pomodori con acque contaminate crea un evidente rischio di infezione per le colture stesse; che,

⁽¹⁾ GU C 124 del 21.4.1997, pag. 12
e GU C 108 del 7.4.1998, pag. 85.

⁽²⁾ GU C 14 del 19.1.1998, pag. 34.

⁽³⁾ GU C 206 del 7.7.1997, pag. 57.

⁽⁴⁾ GU L 26 del 31.1.1977, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/2/CE della Commissione (GU L 15 del 21.1.1998, pag. 34).